

minalmente, e soggetti per tal via alle pene afflittive da competente Giudice Criminale adattabili secondo la qualità, e condizione delle persone, e delle circostanze dell' inobbedienza, ed infrazione delli Pubblici Comandi.

Secondo. Per assicurarsi validamente un tale scopo restano in facoltà gli stessi Nobb. Coo: Fratelli Tornieri di tenere alla custodia de' suddetti loro Beni Guarda Carcie, i quali girar potranno a loro piacere essi Beni, e togliere le Armi, Cani, Laccj, Munizioni, e Cacciagioni, ed ogni altra preda a quello, o quelli, che trovassero sul fatto, denunziandone inoltre i Nomi di tali delinquenti al competente Ufficio Criminale colla presentazione degli effetti levati, perchè comprovata la delinquenza abbiano a soggiacere li Rei a' meritati castighi; ed in quanto a' fuggitivi si dovrà pure nelle dovute forme contro essi risolutamente procedere.

Terzo. Se per sorte poi ardissero alcuni in unione, ed anche un solo di rendersi contumace, e di fare fronte, e resistenza, dovranno gli stessi Guarda Caccie essere assistiti dal Decano, o Governatori pro tempore del Comune.

Dovrà il presente essere stampato, pubblicato, ed affisso a' Luoghi soliti, non che diffuso per esser pubblicato, ed affisso ovun-